

Nota su sospensione temporanea dei pagamenti in quota capitale dei finanziamenti SIMEST a valere sul Fondo 394 a supporto di imprese in temporanea difficoltà

A. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a valere sui Fondi, che dichiarano di trovarsi in una condizione di **temporanea difficoltà** e che ne facciano **richiesta espressa a SIMEST**, possono presentare domanda di **sospensione temporanea dei pagamenti in quota capitale per un periodo massimo di 12 mesi**, fermo restando il pagamento degli interessi.

Ai fini della valutazione della concessione della sospensione dei pagamenti in quota capitale, che avverrà sulla base dell'istruttoria in conformità alle policy interne di SIMEST, l'impresa richiedente deve trasmettere a SIMEST tramite PEC (simest@legalmail.it) la seguente documentazione integralmente sottoscritta da parte del Legale Rappresentante della società:

- **richiesta espressa di sospensione dei pagamenti con relativa durata della stessa** corredata da:
 - dichiarazione attestante il carattere **temporaneo** della **difficoltà finanziaria**¹;
 - eventuale richiesta di estensione del piano di ammortamento del finanziamento per il quale si chiede la sospensione del pagamento;
 - ove il finanziamento sia assistito da garanzie, dichiarazione attestante l'impegno a fornire a SIMEST evidenza della conferma delle stesse da parte del garante (sia in caso di richiesta di sospensione con mantenimento del piano di ammortamento originario sia in caso di richiesta di estensione dello stesso) ai fini della concessione della sospensione e dell'eventuale dilazione;
 - evidenza/conferma della sussistenza o dell'assenza di indebitamento bancario, a seconda del caso, nonché dell'eventuale ottenimento della relativa sospensione dei pagamenti.

B. MODALITA' E DURATA DELLA SOSPENSIONE

¹ Definizione di impresa in difficoltà come da regolamento europeo 651 del 17/06/2014 art.2 punto 18. Un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La modalità e la durata della sospensione sono regolate secondo i seguenti criteri:

- a) ove l'impresa fornisca una **dichiarazione di temporanea difficoltà** ed evidenza della **concessione della sospensione dei pagamenti** da parte del **sistema bancario per un periodo di 12 mesi**, SIMEST potrà concedere una sospensione fino a **12 mesi**;
- b) ove l'impresa fornisca una **dichiarazione di temporanea difficoltà** e dichiari di **non aver ricevuto la sospensione dei pagamenti** da parte del **sistema bancario**, pur **avendo un indebitamento in essere**, la stessa dovrà fornire a SIMEST le motivazioni di tale mancata sospensione e SIMEST valuterà una sospensione dei pagamenti per un periodo massimo di **6 mesi rinnovabile di ulteriori 6 mesi**, previa verifica che l'impresa non si trovi in stato di difficoltà (di carattere non temporaneo);
- c) ove l'impresa fornisca una **dichiarazione di temporanea difficoltà** e dichiari di **non aver alcun indebitamento** con il **sistema bancario**, SIMEST valuterà una sospensione dei pagamenti per un periodo massimo di **6 mesi rinnovabile di ulteriori 6 mesi**, previa verifica che l'impresa non si trovi in stato di difficoltà (di carattere non temporaneo);
- d) in caso di finanziamento assistito da garanzie, la concessione della sospensione dei pagamenti, e di una eventuale estensione del piano di ammortamento, sarà subordinata alla **conferma da parte dell'istituto garante** della validità della garanzia, anche per l'intero periodo della dilazione, ove richiesta;
- e) in caso di **mancato pagamento**, al termine del periodo di sospensione, SIMEST potrà attuare gli opportuni rimedi contrattuali e, in caso di perdurante inadempimento, avviare le azioni giudiziali;
- f) **al termine del periodo di sospensione**, l'impresa potrà optare – ove non già fatto in sede di richiesta di sospensione - per rimborsare in un'**unica soluzione** le **quote capitali** non pagate e **continuare il rimborso del finanziamento** sulle rate non scadute sulla base del piano originario o potrà richiedere un **pagamento dilazionato** nel limite massimo di **30 mesi incluso il periodo di sospensione di 12 mesi** subordinatamente, in tale ultimo caso, alla conferma della validità della garanzia (ove presente) di cui alla lettera d) che precede.

C. INDICAZIONI SUI TASSI D'INTERESSE APPLICATI

Le quote interessi saranno calcolate nel seguente modo:

- **fino alla stipula dell'accordo di sospensione**, se ci sono ritardi nei pagamenti verrà richiesta la regolazione degli interessi moratori eventualmente maturati, pertanto l'impresa dovrà corrispondere il **tasso di**

riferimento contrattualmente previsto + lo spread mora, maturati fino alla data dell'accordo di sospensione;

- **a decorrere dalla concessione dell'accordo di sospensione**, l'impresa pagherà per tutto il periodo di sospensione gli interessi pari al **tasso di riferimento previsto** contrattualmente + una maggiorazione pari al **2%** come già previsto per le imprese con finanziamenti revocati.

D. ACCESSO A NUOVI FINANZIAMENTI

L'impresa potrà accedere a nuovi finanziamenti solo al **termine del periodo di sospensione** e se **non ricorrono altri inadempimenti** (previo il pagamento degli importi oggetto di sospensione). Nel caso in cui al termine del periodo di sospensione l'impresa richieda la dilazione di **pagamento**, la stessa potrà accedere a nuova finanza solo dopo aver rimborsato almeno il **50%** dell'indebitamento in essere.